COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

SCHEMA DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA "DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA" RELATIVO ALL'INTERVENTO *RENDIS* 16IR011/G1. *"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN ZONA VALLONE "* - COMUNE DI FAETO (FG) - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PER IL RIPRISTINO DELLA TUTELA AMBIENTALE. "PIANO STRALCIO 2019" – AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

TRA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO DELEGATO per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale per gli interventi previsti nel "Piano Stralcio 2019 nella Regione Puglia" - DPCM del 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale, con sede in Bari in Via G. Gentile, n. 52, (CF 93394550722), rappresentato dal Soggetto Attuatore, Ing. Raffaele Sannicandro - in seguito indicato come "Commissario" o "Committente";

E

Il professionista Ing. Michele Notaristefano, C.F.: [redacted] iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bari con n. [redacted], in seguito denominato "professionista"

PREMESSO

- che nell'ambito degli interventi elencati nella delibera CIPE n.35/2019 con la quale è stato approvato il Piano Stralcio 2019 e nel cui all'allegato 2 risultano inseriti otto interventi di cui alla Conferenza dei Servizi del 27/5/2019, tra i quali anche l'intervento per l'esecuzione dei **"Lavori di consolidamento del centro abitato in Zona Vallone" nel Comune di Faeto (FG)** avente codice Rendis 16IR011/G1" per un importo di Euro 1.200.000,00;
- che con Decreto Commissariale N. 231/2020 si è disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Favellato Claudio Spa che ha offerto un ribasso del 10,10% (dieci/10 percento) sull'importo dei lavori a base di gara per un importo complessivo di € 801.009,00 (euro ottocentounomilanove/00) oltre € 20.000,00 per applicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che occorre conferire con massima urgenza l'incarico professionale di servizi di ingegneria e architettura di Direzione Lavori, Misure e Contabilità;
- che codesto Professionista risulta iscritto all'Elenco ufficiale degli operatori economici qualificati della Regione Puglia c/o La Piattaforma telematica EMPULIA

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ufficio del Commissario, affida all'Ing. **Michele NOTARISTEFANO,** di seguito denominato "professionista", che accetta l'incarico professionale per l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura di Direzione Lavori, Misure e Contabilità dei lavori relativi all'intervento codice 16IR011/G1 Comune di Faeto (FG) - **"Lavori di consolidamento del centro abitato in Zona Vallone"** per l'importo € _____ (euro _____/--) oltre cassa previdenziale come per legge, secondo le condizioni contrattuali riportate nel presente "Disciplinare" comprendente le seguenti prestazioni:

ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

2.1 Ufficio di Direzione lavori

La Direzione, il coordinamento ed il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento dovrà essere svolta dal Direttore dei lavori ing. Michele Notaristefano. Il direttore dei lavori dovrà garantire, presenze almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire gli aspetti relativi all'attività di propria competenza, annotando nel giornale dei lavori e comunicando via mail l'esito della visita entro 3 (tre) giorni lavorativi, ad allo stesso fanno capo tutti gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 nonchè quanto previsto dal D.M. 49/2018.
Qualora ricorrano le cause di sospensione dei lavori, il D.L. è tenuto tassativamente al rispetto della disposizione circa l'esecuzione di visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 30 (trenta) giorni.
Il professionista è tenuto a presentare al Responsabile del Procedimento, con cadenza mensile, delle relazioni sullo svolgimento dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati, corredate di fotografie delle fasi più importanti del lavoro.
Il Responsabile del Procedimento si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.
Il Direttore dei lavori dovrà redigere, tenere ed aggiornare i documenti amministrativi e contabili necessari per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto: giornale dei lavori, libretti di misure delle lavorazioni e delle provviste, liste settimanali, registro contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento dei lavori, bozza dei certificati di pagamento delle rate in acconto, conto finale e relativa relazione, oltre al C.R.E. nei limiti consentiti dalla Legge (se richiesto dalla Stazione Appaltante).
Gli elaborati di contabilità dovranno essere costantemente aggiornati e non essere causa di ritardi per le redazioni degli stati di avanzamento dei lavori in relazione a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto, così come le bozze dei certificati per il pagamento delle rate di acconto, che dovranno essere redatte e consegnate al Responsabile Unico del Procedimento.
Gli stati di avanzamento dei lavori dovranno essere redatti entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, così come le bozze dei certificati per il pagamento delle rate di acconto, che dovranno essere redatte e consegnate al Responsabile del Procedimento.
Il conto finale e la relativa relazione dovrà essere compilato e consegnato entro il termine stabilito dal Capitolato speciale d'Appalto dei lavori e comunque entro tre (3) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
In caso di ritardi o negligenza da parte del Direttore dei Lavori, allo stesso saranno imputati i danni e le eventuali somme che la Stazione Appaltante sarà tenuta ad erogare nei confronti di terzi.

Il D.L. dovrà anche aggiornare gli elaborati di progetto esecutivo realizzato, conformemente alle diverse categorie di lavoro effettivamente eseguite o verificare e controfirmare gli elaborati aggiornati dall'Appaltatore e consegnarli in due copie cartacee ed una in formato digitale (CD o USB). Gli elaborati dovranno essere consegnati unitamente al conto finale dei lavori.
Ultimati i lavori, il Direttore dei Lavori dovrà fornire al R.U.P. tette le indicazioni (data di inizio e di fine lavori, importo finale dei lavori, percentuale di manodopera, ecc.) necessarie per le comunicazioni agli enti previdenziali e assicurativi e per l'avvio ai creditori qualora necessario.
Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza della D.L. in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, inclusi quelli di competenza della Direzione dei lavori relativamente al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.

2.2 Il professionista accetta l'incarico in argomento e si impegna a svolgerlo con le modalità indicate nel presente disciplinare, nei tempi previsti dal successivo art. 4 e con l'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti nazionali e regionali attualmente in vigore che disciplinano la materia e di tutte le norme che potrebbero entrare eventualmente in vigore durante il periodo di espletamento dell'incarico (con particolare riferimento Regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 163/2006).
Lo stesso, inoltre, si impegna ad applicare tutte le norme tecniche generali e particolari e le norme sul territorio e sull'ambiente vigenti nel medesimo periodo.

2.3 Il professionista è obbligato ad apportare al progetto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ufficio del Commissario, tutte le modifiche e/o integrazioni nel caso di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico in qualunque fase del procedimento anche al fine di ottenere il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla osta o pareri, da parte di Enti preposti e/o organismi che possano essere interessati ad esprimersi sul progetto.

ART. 3) MODIFICHE AL PROGETTO

Il Professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'Amministrazione, che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Qualora le modifiche si possano inquadrare ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del Codice e non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, non si ha diritto a maggiori compensi.
Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto risulti necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso che comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze o cause, autorizzate dal Commissario, al professionista spetteranno ulteriori compensi valutati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, applicando alla stessa, come criterio equitativo, l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuito.
Nel caso in cui il professionista per imperizia, negligenza o comunque per cause imputabili al professionista, non ottenga i pareri delle auorità competenti, l'Amministrazione, previa diffida, potrà risolvere il contratto senza che il professionista incaricato possa pretendere alcun compenso o indennizzo per le prestazioni rese, salvo eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. 4) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

4.1 Tempi per l'espletamento dell'incarico
L'incarico dovrà essere espletato nei seguenti tempi per ciascuna fase in cui si articola.

4.2 Tempi per la fase di esecuzione (direzione operativa dei lavori e coordinamento della sicurezza) I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono legati allo sviluppo del progetto, a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e all'appalto dei lavori e si concluderanno con l'approvazione del Collaudo finale.

4.3 Prestazioni in fase di esecuzione:
I termini per l'espletamento delle prestazioni nell'ufficio di direzione lavori, misura e contabilità, ed attività connesse sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

4.4 Il Professionista può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il professionista può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del professionista incaricato a meno di quanto previsto all'art. 6.

ART. 5) PENALI

Nel caso di ingiustificato ritardo l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale ragguagliata all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da applicarsi in detrazione direttamente sulla parcella relativa alla ritardata prestazione.
La penale, per qualunque ritardo delle prestazioni relativa alla fase di esecuzione, si applica all'intero importo dei corrispettivi (direzione lavori + misura e contabilità + attività connesse).
La penale verrà applicata:
a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi del precedente art. 4).
c) in caso di redazione e consegna tardiva dell'accatastamento per ogni giorno di ritardo;
d) in caso di mancata presenza settimanale in cantiere del Direttore dei (ogni giorno di mancata presenza corrisponde ad un giorno di ritardo).
Nel caso l'importo complessivo della penale superi il cinque per cento (5%) del corrispettivo professionale dovuto per la fase di esecuzione, l'Amministrazione committente resterà libera da ogni impegno verso il

contraente inadempiente. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro professionista.
Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

ART. 6) PROROGHE AI TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Sarà facoltà dell'Amministrazione committente concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente art. 4 per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del contraente, esclusivamente nella persona del professionista incaricato, per necessità specifiche, dovute a circostante non dipendenti da colpa del professionista medesimo.

ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il compenso complessivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico è pattuito in € _____ (euro _____/--) oltre cassa previdenziale come per legge.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati pattuiti in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile.
Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
Il professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.
Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
Nell'onorario per la Direzione Lavori è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

ART. 8) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

8.1 Il contraente accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati, in relazione all'effettivo importo della progettazione e delle altre prestazioni, e potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:
- diverse direttive dell'amministrazione committente;
- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- cause impreviste e imprevedibili;
- sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, previo aggiornamento dell'incarico.

8.2 In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 4.4), oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra il Committente ed il professionista. In caso di mancata determinazione consensuale dei corrispettivi, esso vengono determinati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, applicando proporzionalmente alle stesse l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuito;
Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

ART. 9) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dell'onorario avverrà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di parcella che potrà essere emesso, con le seguenti modalità:

9.1 Prestazioni in fase di esecuzione
- 80% del corrispettivo per la fase esecutiva (prestazioni di direzione lavori, misura e contabilità e attività connesse) in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori consegnati;
- il saldo pari al 20% del corrispettivo per la fase esecutiva (di direzione lavori, misura e contabilità e attività connesse), dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (collaudo tecnico-amministrativo).
- il corrispettivo relativo ad eventuali perizie autorizzate dal Commissario (escluso quelle inquadrabili ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del Codice che non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, viene determinato prendendo come riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 21016 All'importo sarà applicato l'analogo sconto offerto con la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale con il presente disciplinare. Le competenze potranno essere liquidate in unica soluzione solo dopo l'avvenuta approvazione delle perizie da parte dell'Ufficio del Commissario.

9.2 In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4.4, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

ART. 10) ASSICURAZIONE - CAUZIONE

Il professionista incaricato è in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (Art. 9 c. 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) sotto riportata:
Compagnia di assicurazione _____, Polizza n. _____ del _____.
La polizza deve coprire il periodo che va dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.
La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

ART. 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

11.2 Il contratto può altresì essere risolto in danno al professionista incaricato in uno dei seguenti casi:
a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/201;
f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 5.

11.3 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 12) SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che il professionista abbia eseguito transazioni legate al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA.

ART. 15) CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto

applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie il professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

ART. 16) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

16.1 Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

16.2 Il professionista incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

16.3 Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

16.4 Durante tutto l'espletamento dell'incarico il professionista o un suo delegato dovranno essere reperibili e recarsi presso la sede dell'Amministrazione committente entro 48 ore dalla chiamata a mezzo telefono e/o fax e/o e-mail.

16.5 Il professionista elegge domicilio, per tutta la durata dell'incarico, presso
_____
_____

ART. 17) SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista.
Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.
Letto, approvato e sottoscritto

Bari, lì .....

Il Professionista
Ing. Michele NOTARISTEFANO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - DISSESTO IDROGEOLOGICO - ex D.P.C.M. 10/12/2010

Il Soggetto Attuatore
Ing. Raffaele SANNICANDRO